

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

Tra

Il Tribunale di Lanciano , C.F. - P.IVA n. 81002500692 , nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente *ff. Dr. FRANCESCO MARINO* domiciliata per la carica in Lanciano Via Fiume;

e

La Società Cooperativa Sociale a r.l. "Progetto Vita" C.F. - P.IVA n. 01686470699 avente sede a Lanciano in Via Villa Pasquini n. 43/44 nel seguito indicato come Progetto Vita, nella persona del l.r.p.t. dell'associazione sig. Cesare Cerritelli nato a Bucchianico (CH) il 21.01.1938 e residente a Lanciano in Via Piazza Plebiscito;

Premesso che

- l'art. 33 comma 1 lett. d) e comma 3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (*guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*) stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei

Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- la Progetto Vita presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Progetto Vita consente che n. 1 (uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, presti presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) attività di recupero dei Tossicodipendenti.

2) attività di recupero di Alcooldipendenti.

3) attività di informazione e prevenzione su tali problematiche sociali.

La Progetto Vita precisa che il condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, possa prestare la propria attività esclusivamente nel rispetto del disposto di cui all'art 4 comma 1 del proprio statuto ed in pertinenza della specifica professionalità del condannato così come espressamente previsto dall'art. 1 del D.M. 26 Marzo 2001.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità e senza che dall'attività prestata dal condannato, possa derivare qualsivoglia fonte di lucro per la "Progetto Vita".

Art. 3

La "Progetto Vita" che presta il proprio consenso alla prestazione dell'attività

da parte delle persone così come sancito nel suindicato art. 1, individua nel Dott. Andrea Angelucci nato a Lanciano il 21.04.1978 e ivi residente in Via Zoccolanti n.15 avente la qualifica professionale di Psicologo; la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni in merito alle norme comportamentali da tenere nell'espletamento dei lavori a favore della collettività.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. La Progetto Vita la quale ha già stipulato a favore delle persone ospitate presso la propria struttura la prescritta assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché a garanzia della responsabilità civile verso i terzi, così come sancito dalla legge 11/08/1991, n. 266, estenderà la suindicata polizza a favore dei condannati che presteranno attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

Art.6

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni così come sancito dall'art. 3 della presente convenzione, terminata l'esecuzione della pena dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Lanciano, li 2/12/2013

Il I.r.p.t. della Soc. Coop. Sociale a r.l.

"Progetto Vita"

Cesare Cerritelli

Cesare Cerritelli

Per

Il Presidente del
Tribunale di Lanciano

Francesco Martini
IL GIUDICE
Francesco Martini